



**COMUNE DI SAN MICHELE ALL'ADIGE
PROVINCIA DI TRENTO**

38098 - San Michele all'Adige Via della Prepositura n. 1 - part. Iva 00141660225
tel. 0461-650117 - fax 0461-651099
www.comune.sanmichelealladige.tn.it



San Michele all'Adige, 11 maggio 2022

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

IL SINDACO

ai sensi dell'art. 4 della **L.P. 19 febbraio 1993 n. 6** "Norme sulla espropriazione per pubblica utilità" come modificato dall'art. 50 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.

rende noto che

su iniziativa del promotore dell'espropriazione PAT — SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE DELL'A.P.O.P., presso la Segreteria del Comune, a partire dal giorno **11/05/2022** e per trenta giorni consecutivi (sino al **08/06/2022**) si trova depositata per l'avvio della procedura espropriativa denominata "*Opera S-726 — Collegamento stradale tra la rotatoria sulla S.P. 90 in via Cané nel comune di Mezzocorona e la rotatoria presso il casello autostradale A22 a S. Michele all'Adige in frazione Grumo*", la documentazione prescritta dalla legge, corredata dalla descrizione dello stato degli immobili interessati dalla procedura stessa.

Entro il termine indicato è possibile prendere visione di quanto depositato.

Ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della citata legge, gli interessati possono, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi al decorso del termine di pubblicazione all'albo (quindi entro e non oltre il **08/07/2022**), proporre osservazioni depositandole presso la segreteria del Comune, nonché chiedere che siano comprese fra i beni da espropriare o da asservire le frazioni residue degli edifici o dei terreni, qualora le stesse non possano più avere un'utile destinazione o siano necessari lavori considerevoli per conservarle e usarle profittevolmente.

Entro il medesimo termine perentorio i proprietari o gli usufruttuari - se sul bene insiste un diritto di usufrutto - rendono una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** relativa alla sussistenza, o meno, sul bene oggetto di espropriazione di diritti reali (*servitù, usufrutto, abitazione, superficie, uso, enfiteusi, ipoteca ecc.*) o personali a favore di terzi (*ad esempio locazioni, affittanza agraria, ecc.*) e alla loro durata, inclusi i contratti per i quali l'art. 20, comma 3, prevede l'erogazione di un'indennità di coltivazione.

La dichiarazione deve essere resa in ogni caso, sia nel caso in cui il bene oggetto di espropriazione sia gravato dai diritti reali o personali di cui sopra, sia nel caso in cui il bene sia completamente libero.

La citata indennità di coltivazione può essere corrisposta quando l'area da espropriare sia coltivata o adibita ad attività agricola dal proprietario oppure dall'usufruttuario, dall'affittuario, dal mezzadro. La stessa indennità può essere, altresì, corrisposta al titolare d'impresa agricola o a società agricole che coltivino o adibiscano ad attività agricola i fondi di proprietà dei familiari conviventi o dei soci.

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 l'indennità di coltivazione corrisposta per la coltivazione di aree edificabili al fittavolo, mezzadro, titolare di impresa agricola o alla società per i fondi di proprietà dei familiari conviventi o

dei soci, sarà decurtata dall'indennità espropriativa corrisposta al proprietario del fondo.

In entrambi i casi

A CONDIZIONE CHE I SOGGETTI SOPRINDICATI

1. siano iscritti al Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 19 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle C.C.I.A.A.), nella sezione speciale come imprenditore agricolo o coltivatore diretto da almeno un anno.
Il requisito deve sussistere sia alla data del deposito di cui all'articolo 4 sia a quella in cui è stata dichiarata la pubblica utilità

OPPURE

2. se esonerati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1977 n. 77 dall'iscrizione al Registro delle imprese, siano in possesso da almeno un anno della Partita IVA relativa all'attività agricola esercitata.
Il requisito richiesto deve sussistere sia alla data del deposito di cui all'articolo 4 sia a quella in cui è stata dichiarata la pubblica utilità.

Gli interessati possono sin d'ora, usufruendo della modulistica disponibile presso gli Uffici comunali, dichiarare di essere in possesso dei requisiti per ottenere l'indennità di coltivazione; la dichiarazione dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta in modulistica.

La documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 20 è recapitata (deve pervenire) al promotore dell'espropriazione (SERVIZIO OPERE STRADALI E FERROVIARIE — A.P.O.P. Via Gazzoletti n. 33 — 38122 Trento, serv.operestradalieferroviarie@pec.provincia.tn.it, tel. 0461 494805, responsabile Forti Saverio) entro il termine perentorio di trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale dell'avviso di avvio della procedura espropriativa di cui sopra, conseguentemente entro e non oltre il **08/07/2022**.

10 maggio 2022

**F.to
IL SINDACO
Avv. Clelia Sandri**